

SDA Giochi Biliardo

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. Doveri e obblighi regolamentari

a) Le Associazioni affiliate e i Soci hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dalla Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.

b) Alle Associazioni e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.

2. Responsabilità disciplinari delle Associazioni

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore.

3. Responsabilità disciplinari del Socio

Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla UISP SdA Giochi è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento.

4. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa

Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore.

5. Definizione di colpa

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

6. Definizione di causa di forza maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

7. Definizione di partecipazione alla gara e di situazione estranea all'attività

Si intende partecipazione alla gara il prendere parte a gare come atleta, anche per un solo secondo.

Si intende situazione estranea alla gara quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente alla gara stessa, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici e Ufficiali di gara.

8. Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dai Settori di Attività competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate.

9. Protesta o/e comportamento irrispettoso

Costituisce protesta o/e comportamento irrispettoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione.

10. Offesa, ingiuria

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso; l'ingiuria costituisce forma di offesa grave.

11. Discriminazioni

Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere.

12. Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività.

13. Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole e del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza.

14. Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto.

15. Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più manifestazioni;
- b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

16. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla UISP SdA Giochi competente, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

17. Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili.

18. Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

19. Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento.

In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà.

20. Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **Dirigente**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni** alla **salute** altrui;
- d) aver tenuto **comportamenti gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;

- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto alla **Carta dei Principi**, quali, per esempio, motivi razzistici, discriminatori, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

21. Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara**, di un **Dirigente UISP** o di un **Giudice**.

22. Criteri di applicazione della sanzione

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi.

Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti o rispettivamente di aggravanti.

23. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

a) L'applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 gara di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.

b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l'aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.

c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 gara di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.

d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.

e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.

24. Penalizzazione nel punteggio o nella premiazione

Costituisce penalizzazione nel punteggio o nella premiazione il provvedimento adottato nei confronti delle Associazioni o dei Soci, volto a escludere dalla classifica o retrocedere nella medesima, i soggetti individuali e/o collettivi. Conseguenza del provvedimento l'esclusione totale o parziale dalle premiazioni individuali e a squadre.

25. Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 600,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla UISP SdA Giochi organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

26. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

27. Squalifica dalla manifestazione

La squalifica dalla manifestazione è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente, che comporta l'esclusione del medesimo dalla classifica finale della manifestazione.

28. Squalifica a tempo determinato

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e deve essere indicata a tempo determinato. Il periodo di squalifica va da un minimo di 4 mesi a un massimo di 3 anni.

29. Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.

30. Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

31. Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

32. Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. **È facoltà delle UISP SdA Giochi di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione.**

Le comunicazioni scritte (fax o e-mail) della UISP SdA Giochi hanno efficacia immediata.

b) La UISP SdA Giochi ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.

c) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.

33. Giurisdizione degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della UISP SdA Giochi hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una manifestazione o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Accertano il regolare andamento della manifestazione e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statuari della UISP SdA Giochi.

34. Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in quattro gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- il Giudice disciplinare di primo grado;
- il Giudice d'appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale;

- Il Giudice Sportivo Nazionale
- La Commissione disciplinare di 2° grado

Gli organismi giudicanti delle prime due istanze di giudizio possono essere a composizione monocratica o collegiale.

35. Competenza funzionale degli Organi disciplinari

Il **Giudice disciplinare di primo grado**, riconducibile alla figura del **Giudice di Gara** ha competenza su:

- illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- omologazione delle gare;
- accertamento della posizione degli atleti che hanno preso parte alle manifestazioni;
- accertamento della regolarità del tesseramento;
- reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
- istanza di rettifica per errore materiale.

Il **Giudice d'appello di secondo grado** è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale;
- casi oggetto di avocazione;
- istanza di ricusazione.

Il **Giudice Sportivo Nazionale** è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale;
- casi di avocazione;
- istanza di ricusazione;
- ricorsi per revisione;

Il **Giudice Sportivo Nazionale** opera in prima istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della UISP SdA Giochi.

La **Commissione disciplinare di 2° grado nazionale** è competente a decidere su:

- conflitti di potere tra i vari Settori della UISP SdA Giochi;
- questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Settori della UISP SdA Giochi a ciò preposti.

La **Commissione disciplinare di 2° grado nazionale** opera in seconda istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della UISP SdA Giochi.

36. Competenza territoriale degli Organi disciplinari

Il **Giudice disciplinare di primo grado** è competente per i fatti commessi nel corso della manifestazione che è stato designato a gestire e comunque nel

territorio coincidente con l'ambito di competenza della UISP SdA Giochi Biliardo che lo ha nominato.

Il **Giudice d'appello di secondo grado** è competente, in sede d'impugnazione, per i fatti commessi nel territorio della Regione di competenza della UISP SdA Giochi Biliardo che lo ha nominato.

Il **Giudice Sportivo nazionale** e la **Commissione disciplinare di 2° grado nazionale** sono competenti su tutto il territorio nazionale.

47. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni** e i **Soci** aventi interesse, il **Responsabile della UISP SdA Giochi** competente e il **Responsabile del Settore Giudici** competente; non **sono** ammissibili deleghe a terzi estranei.

48. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile della UISP SdA Giochi competente, mentre il Responsabile del Settore Giudici ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Giudice.

Sono competenti:

- a) a livello territoriale i Responsabili della UISP SdA Giochi territoriale, regionale e nazionale;
- b) a livello regionale i Responsabili della UISP SdA Giochi regionale e nazionale;
- c) a livello nazionale il Responsabile della UISP SdA Giochi nazionale.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque, tra i Soci coinvolti ne abbia interesse.

49. Estratto del referto del Giudice

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto del Giudice facendone richiesta scritta alla UISP SdA Giochi competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso il Settore entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo.

50. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) le squalifiche a tempo al minimo della sanzione, salvo per errore di persona;
- c) le sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;

- d) le sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore Giudici fino a € 10,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

52. Preavviso di presentazione del reclamo

Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla UISP SdA Giochi competente entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla manifestazione cui si riferisce e deve indicarne gli estremi a pena di inammissibilità.

56. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP SdA Giochi competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione, a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta recante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso.

57. Settore di Attività Giochi competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La UISP SdA Giochi competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

- a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
- b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione;
- c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica;
- d) a cui appartiene il Giudice ricusato;
- e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione;
- f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere;
- g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme.

I ricorsi da porre all'esame della Giudice Sportivo Nazionale possono anche essere inviati direttamente alla UISP SdA Giochi nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della UISP SdA Giochi nazionale istituire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell'esame del Giudice Sportivo Nazionale.

**Per quanto non contemplato si fa riferimento alle
norme di partecipazione,
al Regolamento Tecnico Nazionale Giochi
ed al regolamento della disciplina Biliardo.**